



TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE XIV CIVILE

N. 2793 DELL'ANNO 2026 V.G.

IL GIUDICE DELEGATO, GIORGIO JACHIA

Esaminato il ricorso reso il 5 marzo 2026 da

- 1) [REDACTED] con sede in Roma, [REDACTED] iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al numero [REDACTED] di [REDACTED]

diretto ad ottenere

ex art. 23 comma 2-bis del d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 l'autorizzazione dell'esecuzione dell'accordo transattivo con Agenzia Delle Entrate E Agenzia Delle Entrate-Riscossione;

in cui,

- rappresentate le principali vicende societarie, l'attività economica svolta e le ragioni della crisi, descritto l'accesso e andamento del percorso di composizione negoziata della crisi;
- descritto l'iniziale progetto di piano di risanamento fondato sui seguenti principali interventi: (i) [REDACTED] (ii) [REDACTED] (iii) razionalizzazione dei costi e centralizzazione degli acquisti; (iv) sblocco [REDACTED] e (v) operazioni contabili straordinarie (in particolare collegate allo stralcio del debito fiscale oggetto dell'Accordo);
- rappresentata la consistenza della debitoria erariale;
- descritto il progetto aggiornato di piano di risanamento mediante:
 - (i) l'adozione di un piano industriale basato: (a) sul riconoscimento delle funzioni [REDACTED] con l'obiettivo di ottenere un'adeguata valorizzazione economica delle attività svolte [REDACTED]; (b) sulla razionalizzazione dei costi, da attuarsi attraverso la riduzione delle inefficienze e l'ottimizzazione dei processi di spesa. In tale ambito assume particolare rilievo la centralizzazione degli acquisti, volta ad assicurare condizioni economiche più favorevoli, uniformità nei contratti di fornitura e maggiore controllo sulla spesa complessiva; (c) sull'incremento dell'attività [REDACTED] l'obiettivo di diversificare le fonti di ricavo e di intercettare nuova domanda, [REDACTED]

(ii) la ristrutturazione del debito fiscale con una richiesta di stralcio del 50% del debito, oggetto di proposta di transazione *ex art. 23*, comma 2-*bis* CCII.

- rammentato di avere in data 25 novembre 2025 inviato all'AdE e AdE-Riscossione la proposta di transazione, *ex art. 23*, comma 2-*bis*, CCII, del proprio indebitamento, redatta a cura dei Dott.ri Prof. Giulio Andreani ed Erika Andreani (**doc. 9**);
 - precisato che la proposta di transazione è stata accompagnata (i) dalla relazione della Dott.ssa Francesca Ventimiglia – professionista indipendente iscritta nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera o), del Codice della Crisi – che ha attestato la convenienza dell'accordo per il creditore pubblico rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale (*cf.* Allegato 8 alla proposta di transazione fiscale) e (ii) dalla relazione della società incaricata della revisione dei conti (PriceWaterhouseCooper S.p.A.) sulla completezza e veridicità dei dati aziendali (*cf.* Allegato 9 alla proposta di transazione fiscale);
 - precisato che alla proposta di transazione fiscale è stata altresì allegata la relazione resa dal prof. dott. Marco Paoloni, professionista indipendente, circa la fattibilità del piano di risanamento predisposto da Virginia Bracelli (*cf.* Allegato 10 alla proposta di transazione fiscale);
 - dato atto che il ricorrente rappresenta che nella relazione della dott.ssa Ventimiglia sono rappresentati due possibili scenari ipotizzabili nella liquidazione giudiziale: uno "Scenario atomistico *con DCF method*": che genererebbe un attivo di euro 18.904.811, con soddisfacimento dell'Erario al 14% del proprio credito con conseguente degrado a chirografo del residuo; uno "Scenario *going concern – DCF method*": che genererebbe un attivo di euro 14.551.716, con soddisfacimento dell'Erario al 15% del proprio credito con conseguente degrado a chirografo del residuo;
 - dato atto che il ricorrente rappresenta che la dott.ssa Ventimiglia ha concluso la propria relazione rappresentando che "la proposta transattiva formulata nell'ambito del Piano di CNC (ove è previsto una soddisfazione del creditore Erario del 50% dei relativi crediti) è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.;
 - dato atto che sono state offerte garanzie dell'integrale, tempestivo e regolare adempimento delle obbligazioni di pagamento derivanti dalla Proposta di transazione fiscale;
-

- considerato che *in limine litis* sono state apportate rettifiche in ordine agli importi e sono state redatte integrazioni alle attestazioni;

chiede che il Tribunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 23, comma 2bis, CCI, verificata la regolarità dell'accordo transattivo fiscale, autorizzi l'esecuzione dell'accordo transattivo fiscale;

esaminata la nota con la quale in data 5 marzo 2026, l'Agenzia delle Entrate ha comunicato alla Società l'accoglimento, previo rilascio del parere favorevole da parte della Direzione Regionale, della proposta di transazione fiscale ex art. 23, comma 2-bis, CCII presentata in data 25 novembre 2025 (doc. 17);

Esaminati i documenti allegati;

considerato che ai sensi del comma 2-bis dell'art. 23 CCII alla proposta devono essere allegati: a) la relazione di un professionista indipendente che ne attesta la convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico cui la proposta è rivolta; b) una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali redatta dal soggetto incaricato della revisione legale, se esistente, o da un revisore legale iscritto nell'apposito registro a tal fine designato;

tenuto conto che secondo una prima lettura giurisprudenziale **il controllo del Tribunale sull'accordo transattivo fiscale ex art. 23, comma 2-bis, CCII non si limita a un vaglio formale, ma comprende la verifica della regolarità della documentazione, della falcidiabilità dei crediti e dell'idoneità dell'attestazione a supportare un consenso consapevole dell'Amministrazione finanziaria;**

tenuto conto che secondo altra lettura giurisprudenziale **il controllo del Tribunale in ordine alle relazioni riguarda la loro intrinseca coerenza e la reciproca non contraddittorietà tra loro senza operare (invero) alcun sindacato sulle valutazioni di merito conclusive del professionista indipendente e neppure sull'esercizio dell'autonomia negoziale delle Agenzie fiscali a cui pertiene (anche in termini di responsabilità) il giudizio di "sufficienza" dell'istruttoria svolta dall'esperto indipendente e dal revisore legale all'uopo designato e dei dati assunti a sostegno dell'accordo raggiunto;**

ritenuto che il tribunale debba verificare che vi sia dapprima l'effettiva disamina della completezza e della veridicità dei dati aziendali e che sia stata redatta dal soggetto incaricato della revisione legale, se esistente, o da un revisore legale iscritto nell'apposito registro a tal fine designato;

ritenuto che il tribunale debba poi verificare che vi sia una comparazione concreta e realistica tra quanto l'Erario potrebbe conseguire in esecuzione

dell'accordo transattivo e quanto potrebbe conseguire nello scenario alternativo della liquidazione giudiziale;
ritenuto che invece non competa al Tribunale il verificare l'idoneità della relazione attestativa a dimostrare la convenienza della proposta per il creditore pubblico rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale in quanto ex art. 23 c. 2 bis CCII: 1) è chiesta all'A.G. una valutazione ascrivibile alla volontaria giurisdizione e non alla cognizione; 2) non è chiesto al Tribunale di accertare l'attendibilità dei giudizi dell'attestatore; 3) non è chiesto al Tribunale di accertare se sussistano soluzioni di continuità nel procedimento di formazione del consenso dell'Agenzia delle Entrate;

ritenuto che le tre relazioni depositate siano ognuna intrinsecamente coerente e non siano tra loro contraddittorie in quanto dalla loro disamina (nei limiti delineati di un controllo di regolarità sostanziale e non - come proposto da una non condivisa dottrina - nell'ambito di un controllo di merito volto a verificare se l'accordo possa produrre il riequilibrio economico e finanziario della ricorrente e possa contribuire al suo risanamento e neppure nell'ambito di un controllo accertativo dell'idoneità della documentazione a formare un valido consenso in capo all'Erario) emerge:

- a) una attenta disamina in ordine alla completezza e veridicità dei dati aziendali;
- b) il rilascio all'esito dell'attenta disamina dell'attestazione in ordine alla completezza e veridicità dei dati aziendali;
- c) l'effettiva comparazione tra la soddisfazione al 50% dell'Erario nell'ambito dell'accordo ed al 14% circa nei due scenari (atomistico e di continuità) ipotizzabili in caso di liquidazione giudiziale;
- d) il rilascio all'esito dell'effettiva comparazione dell'attestazione sulla convenienza dell'accordo per il creditore pubblico rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale;
- e) l'attenta disamina (a prescindere dalla tematica della necessità di questo approfondimento) della fattibilità del piano di risanamento predisposta;

ritenuto da ultimo che le considerazioni finali dell'attestatore della convenienza rafforzino il suo giudizio sulla convenienza dell'accordo



perché non può essere ritenuta estranea al suo giudizio e neppure al consenso dell'erario sull'accordo la valutazione dell'impatto sociale dell'alternativa liquidatoria *la quale nel caso concreto si tradurrebbe in un grave vulnus per la comunità servita, con pesanti ricadute sul piano occupazionale, assistenziale e sociale;*

ritenuto quindi con riferimento alla fattispecie in esame che il ricorrente abbia provato:

- a) la competenza del tribunale di Roma;
- b) la regolarità della sottoscrizione dell'accordo da parte delle persone legittimate;
- c) la formazione dell'accordo nell'ambito delle trattative per la composizione negoziata e nell'orizzonte temporale della stessa;
- d) che l'accordo non investe diritti indisponibili;
- e) l'allegazione all'accordo della documentazione prescritta;
- f) l'intrinseca coerenza della relazione attestativa sulla completezza e veridicità dei dati aziendali;
- g) la redazione della relazione attestativa sulla completezza e veridicità dei dati aziendali da parte della società incaricata della revisione dei conti (PriceWaterhouseCooper S.p.A.);
- h) l'intrinseca coerenza della relazione del professionista indipendente iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera in ordine alla convenienza dell'accordo per il creditore pubblico rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale;
- i) la non contraddittorietà tra le due relazioni;



- j) la sussistenza nella relazione attestativa della comparazione concreta e realistica tra quanto l'Erario potrebbe conseguire in esecuzione dell'accordo transattivo e quanto potrebbe conseguire nello scenario alternativo della liquidazione giudiziale;

Visto l'art. 23, comma 2bis CCII

PQM

- 1) Autorizza l'esecuzione dell'accordo transattivo fiscale;**
- 2) Manda alla cancelleria per adempimenti e comunicazioni**

07/03/2026

**GIORGIO JACHIA
GIUDICE DELEGATO**